




FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

INDICE

Ambito di applicazione	3
TITOLO 1	3
Principi Generali	3
Finalità del processo di gestione del patrimonio	3
Fondo Stabilizzazione Erogazioni	4
TITOLO 2	4
Attribuzioni e responsabilità nel processo di investimento	4
Separazione ruoli e responsabilità	4
Comitato di Indirizzo	4
Consiglio di Amministrazione	4
Informative del Consiglio di Amministrazione	5
Il Comitato Investimenti	5
Struttura operativa interna	6
TITOLO 3	6
Investimenti	6
Composizione degli Investimenti	6
Investimenti del patrimonio strategico	6
Investimenti del portafoglio gestito e/o amministrato	7
TITOLO 4	8
Modalità di gestione del patrimonio	8
TITOLO 5	9
Principi di selezione del gestore e dell'advisor	9
Principi di selezione degli intermediari abilitati	9
Principi di selezione dell'advisor	9
TITOLO 6	10
Principi di monitoraggio e rendicontazione	10
Monitoraggio	10
Rendicontazione	10
TITOLO 7	10
Pubblicità del Regolamento, del Bilancio e norma transitoria	10
Pubblicità del Regolamento e del Bilancio	10
Norma transitoria	10

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.8.2 dello Statuto della Fondazione, di seguito indicata come "FBML", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della FBML, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, definita in sede Acri, e del Protocollo di Intesa ACRI-MEF del 22 aprile 2015.

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della FBML è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie coerente con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune scelte di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio di operatività della Fondazione.

Nelle scelte di investimento, la FBML osserva i seguenti criteri:

- ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;
- utilizzo di forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro;
- adozione di criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e verifica periodica del loro rispetto.

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nei limiti e con le modalità già previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta un principio di bilanciamento tra la quota investita nella società bancaria di riferimento e gli altri investimenti, coerente con il profilo strategico della quota azionaria.

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

Ai fini del computo del suddetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi.

Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività rappresentata o no da strumenti finanziari - nei confronti di un singolo soggetto.

Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

Fondo Stabilizzazione Erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti descritte, la FBML può dar vita e alimentare un Fondo per la Stabilizzazione delle Erogazioni, con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della instabilità, imprevedibilità e volatilità dei mercati.

La consistenza del Fondo Stabilizzazione Erogazioni, unitamente a quella relativa ad altri fondi erogativi, consente di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche allo scopo di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO 2

ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO

Separazione ruoli e responsabilità

Il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci, chi svolge l'attività di revisione e la struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Sindaci in primo luogo e/o, se presente, chi svolge l'attività di revisione, vigilano affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Comitato di Indirizzo

Sono di competenza del Comitato di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'asset allocation;
- individuazione degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
- elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici e i criteri di responsabilità sociale;
- destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla FBML.

Il Comitato di Indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.

Esso provvede alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'art. 8.5 dello Statuto.

Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Comitato di Indirizzo.

In particolare, con il supporto del Comitato Investimenti, ove istituito, e della struttura operativa interna, spettano al Consiglio di Amministrazione:

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d’investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Comitato di Indirizzo;
- l’amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- la individuazione, secondo i criteri definiti dal Comitato di Indirizzo, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- l’assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la valutazione di norma trimestrale dell’operato dei gestori;
- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della struttura operativa interna;
- la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni.

In caso di necessità e urgenza il Presidente della Fondazione potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto riferendo nel primo Consiglio di Amministrazione successivo.

Informative del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione relaziona almeno semestralmente al Comitato di Indirizzo sull’andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con particolare riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dal Comitato Investimenti ove attivato.

Il Comitato Investimenti

Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Investimenti cui assegnare poteri di controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie.

Il Comitato Investimenti, formato da componenti con specifiche competenze economico-finanziarie, utilizza la struttura operativa interna e può avvalersi di consulenze esterne, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Investimenti risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Nell’esercizio della sua attività di vigilanza il Consiglio ha accesso agli atti del Comitato.

Possono essere delegate al Comitato Investimenti attribuzioni nell’ambito delle seguenti materie:

- verifica e controllo periodico dell’attività d’investimento;
- monitoraggio su base trimestrale del rischio complessivo e di quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dai gestori o dall’eventuale advisor;
- valutazione della coerenza dell’assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e se necessario proposta di eventuali ribilanciamenti;
- controllo dell’attività dei gestori e proposta di eventuali affidamenti e revoche di incarico;
- analisi dei bisogni finanziari della Fondazione e proposta di eventuali conferimenti e prelievi di liquidità dalle gestioni;
- attività istruttoria su specifiche decisioni di investimento, su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Struttura operativa interna

Nell'ambito della struttura operativa della FBML è attiva una funzione di supporto alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e al Comitato Investimenti, se istituito, con il compito di:

- seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, indicandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi;
- monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
- sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l'eventuale *advisor*;
- controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
- dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO 3

INVESTIMENTI

Composizione degli Investimenti

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "patrimonio strategico" e investimenti costituenti il "patrimonio gestito o amministrato".

Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti nella società bancaria di riferimento e da quelli realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.

Il portafoglio gestito e/o amministrato deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Comitato di Indirizzo tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

Investimenti del patrimonio strategico

Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico la partecipazione nella società bancaria di riferimento e gli investimenti collegati alla missione, con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico e sociale nel territorio di riferimento.

Nell'ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l'investimento nella Società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione vigente, la Fondazione persegue l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida, radicata e relazionale costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale.

La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa delle società partecipate, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione dell'impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.

La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella Società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del Decreto legislativo n. 153/99.

Sono trasmessi all'Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 153/99.

Le comunicazioni di cui ai due commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

Il portafoglio strategico è oggetto di costante ricognizione e di attenzione sistematica per verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.

Investimenti nelle Imprese ed Enti strumentali

La Fondazione può ricercare idonee opportunità di impiego per perseguire gli scopi istituzionali di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico attraverso l'investimento in Imprese e/o Enti strumentali.

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del Decreto legislativo n. 153/99.

Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.

Investimenti del portafoglio gestito e/o amministrato

Criteri di selezione

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza di fondo con le finalità della FBML;
- grado di rischio nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- grado di liquidabilità dell'investimento.

Diversificazione degli investimenti

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito e/o amministrato sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

Gestione dei rischi degli investimenti

La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano, per quanto possibile, bilanciati.

La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

Operazioni in derivati

1. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura.
2. Un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato. Un'operazione è considerata "di copertura" quando: a) vi sia l'intento della Fondazione di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della Fondazione.
3. Il comma 1 non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione europea o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un paese della UE. La gestione di portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:
 - a) un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il *benchmark* o l'obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa Ucits non superiore a 130%.

Le Fondazioni forniscono nel documento di bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio: tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio: valore nozionale, plus/minusvalori non iscritti in conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

TITOLO 4

MODALITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di *advisor*, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.

In ogni caso la Fondazione richiede ai soggetti incaricati di operare sul proprio portafoglio una dichiarazione di rispetto dei contenuti del presente Regolamento, con particolare riguardo agli strumenti finanziari derivati, dandone conferma nei loro rapporti trimestrali.

Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno, per ragioni di efficienza ed efficacia, in relazione alle finalità di investimento perseguite.

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, le Fondazioni non ricorrono all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed

ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

TITOLO 5

PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Principi di selezione degli intermediari abilitati

La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dall'Organo di indirizzo, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- l'economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della FBML e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Comitato di Indirizzo.

La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della FBML, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista, con l'assistenza della struttura operativa interna e dell'eventuale *advisor*.

Nelle disposizioni attuative del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione definisce le ipotesi di conflitto di interesse rilevante ai fini della verifica dell'indipendenza dell'intermediario.

Principi di selezione dell'advisor

La selezione dell'*advisor* da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto, fra l'altro, dei seguenti elementi:

- competenza, onorabilità e professionalità;
- precedenti attività lavorative e presenza di clientela istituzionale;
- disponibilità di strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della FBML.

L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della struttura operativa interna della FBML, loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, ovvero che prestino servizi finanziari ai componenti degli organi o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di Amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'*advisor*.

TITOLO 6

PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Monitoraggio

Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischio e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La struttura operativa interna o il Comitato Investimenti, se istituito, fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

Il Collegio dei Sindaci e/o chi svolge l'attività di revisione provvedono alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

Nella Nota integrativa del documento di bilancio la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al *fair value*.

Nella citata Nota integrativa sono inoltre fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura degli investimenti nelle imprese strumentali di cui all'art 5.6 dello Statuto, nonché le informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

TITOLO 7

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO, DEL BILANCIO E NORMA TRANSITORIA

Pubblicità del Regolamento e del Bilancio

Il Regolamento per la gestione del patrimonio e il Bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016.

Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.